



**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

**N. 55 DEL 23/10/2020**

**OGGETTO:**

**DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO NELLE PIAZZE PALAZZO CIVICO, CARDINAL BOETTO E CLEMENTE CORTE**

**IL SINDACO**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;



- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 1 che inserisce il comma 2-bis all’art. 1 del D.P.C.M. 13/10/2020 che prevede che *“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”*;
- la nota del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro prot. n. 64576 del 20/10/2020 con la quale il Capo di Gabinetto fornisce chiarimenti e indicazioni applicative in merito al D.P.C.M. 1/10/2020;
- il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 111 del 20/10/2020 avente ad oggetto *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020”* che prevede la chiusura notturna, dalla mezzanotte alle 5, di tutte le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione delle farmacie) e il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21 in tutte le attività commerciali (anche attraverso apparecchi automatici), escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto disposto all’art. 1, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati all’aperto e al chiuso;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e il Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte hanno rilasciato un parere datato 20 ottobre 2020 che afferma che valutato alla luce del monitoraggio Fase 2, report n. 22, settimana dal 5 ottobre 2020 al 11 ottobre 2020, i cui risultati evidenziano nell’ultima settimana rispetto alla precedente, in linea con il quadro nazionale, un significativo aumento dei focolai e dei casi che hanno richiesto l’adozione di misure di riorientamento del sistema regionale di contact tracing con l’adozione di misure di quarantena di



coorte per le catene di contagio a minor rischio di diffusione dell'infezione ed una focalizzazione degli interventi sui soggetti sintomatici; resta al momento sostenibile l'impegno delle strutture ospedaliere, tenuto conto che i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID19 svolto dalle strutture regionali confermano che l'aumento dei casi rimane per la maggior parte legato a focolai familiari e di comunità con la circolazione del virus in situazioni di assembramento e sovraffollamento e che l'elevato numero di contatti tracciati e l'aumento del numero di tamponi effettuati conferma l'attuale tenuta del sistema di identificazione dei contatti e di controllo dei focolai, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con le misure previste dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come aggiornato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome e dalle relative disposizioni regionali in vigore, per le quali occorrerà incrementare i controlli, per lo svolgimento delle attività:

- di sale giochi, sale scommesse e sale Bingo (lettera l);
- dei centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali (lettera z);
- dei servizi di ristorazione (lettera ee);
- inerenti i servizi alla persona (lettera gg);
- degli stabilimenti balneari (lettera mm);

fermo restando che, sulla base delle esigenze che si manifestassero, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o fornite ulteriori interpretazioni operative;

RITENUTO che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO quindi necessario adottare apposito provvedimento per stabilire il divieto di assembramento di tre o più persone nelle Piazze Palazzo Civico, Cardinal Boetto e Clemente Corte (compresa zona pista ciclabile e area sterrata parcheggio stazione) e in tutte le aree verdi e gioco dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, dal lunedì alla domenica compresa;

DATO ATTO che sono state sentite le Forze di Polizia presenti sul territorio comunale in merito al contenuto del presente provvedimento;

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2) Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;



CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0009726 del 23/10/2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **ORDINA**

- 1) in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 e al punto 5 del decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 111 del 20/10/2020, il divieto di assembramento di tre o più persone nelle Piazze Palazzo Civico, Cardinal Boetto e Clemente Corte (compresa zona pista ciclabile e area sterrata parcheggio stazione) e in tutte le aree verdi e gioco dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, dal lunedì alla domenica compresa;

### **DEMANDA**

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

### **AVVERTE**

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

### **SI COMUNICHI**

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- mediante apposizione di idonea cartellonistica nelle piazze in oggetto;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

### **AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza sig. Marco Peiretti;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico

# CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Vigone, 23 Ottobre 2020

IL SINDACO

Cav. Luciano ABATE

Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del  
D.Lgs. 82/05